



E.N.P.A.M.

ENTE NAZIONALE
di PREVIDENZA
ed ASSISTENZA
dei MEDICI
e degli ODONTOIATRI

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE
DEGLI SPECIALISTI ESTERNI

REGOLAMENTO

enpam

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI SPECIALISTI ESTERNI

Art. 1

1. Il Fondo di Previdenza a favore dei medici ed odontoiatri Specialisti esterni, assunto in gestione dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici -ENPAM- a norma dell'art. 4 secondo comma, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959 n° 931 e successive modificazioni e a norma dell'art. 5, comma 1, dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Sono iscritti al Fondo i medici e gli odontoiatri:
 - a) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali;
 - b) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - c) indicati, ai sensi dell'art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.Possono inoltre essere iscritti al Fondo -previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15- i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.
3. La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme degli Accordi Collettivi Nazionali di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, nonché alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 39 e 40, della Legge 23 agosto 2004 n. 243.
4. Il contributo previdenziale dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 n. 243 è calcolato decurtando il fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e della sue strutture operative di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai DD.PP.RR. 23 marzo 1988 nn. 119 e 120. Le relative modalità di versamento sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

1. Le entrate del Fondo sono costituite:

- a) dai contributi previdenziali versati dagli Istituti e dalle società di cui al precedente art. 1;
- b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali;
- c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
- d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione;
- e) da donazioni.

2. Le uscite del Fondo sono costituite:

- a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento;
- b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
- c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell'ENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.

3. La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.

4. La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.

Art. 3

1. I periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi.

2. Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, conseguiti secondo l'ordinamento degli studi in vigore all'epoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere l'attività professionale di cui al precedente art. 1. Non è consentito il riscatto di

più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.

3. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, emanati ai sensi dell'art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all'età ed all'anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall'iscritto alla data della presentazione della domanda.
5. Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l'iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
6. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50%, e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'E.N.P.A.M., non inferiore a sessanta giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell'ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato. A decorrere dal 1° gennaio 1998, si procede al ricalcolo di tutti i piani di ammortamento in corso, secondo le medesime modalità. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì a tutte le domande di riscatto presentate anteriormente al 1° gennaio 1998 e non ancora definite.

7. Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull'importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell'iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all'atto della presentazione della domanda di pensione; l'iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di invalidità.

8. Qualora l'iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell'evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l'iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall'iscritto, il pagamento dell'importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo da pagare e comunque prima dell'erogazione della pensione.

Art. 4

1. A ciascun iscritto l'E.N.P.A.M. invia con cadenza annuale il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5

1. Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'ENPAM, e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano.

2. Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull'importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dagli altri Fondi di Previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura:
 - a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;
 - b) 50% oltre tale limite.
3. La maggiorazione di cui al precedente comma decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno – a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1° gennaio 1999.

Art. 6

1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:
 - a) il trattamento ordinario;
 - b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
 - c) il trattamento a favore dei superstiti;
 - d) il trattamento per invalidità temporanea.

Art. 7

1. Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.
2. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché

dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l'importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all'iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

3. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti la cui misura si determina applicando alla retribuzione media annua base, calcolata e rivalutata a mente del successivo quarto comma, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo quinto comma in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta a norma della Legge 45/90.
4. Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:
 - a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella "A" allegata al presente Regolamento; l'aggiornamento delle aliquote di cui alla tabella "A" è deliberato dal Comitato Direttivo dell'ENPAM sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 15, in relazione a quanto previsto al riguardo dalle Convenzioni Uniche di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, di cui all'art. 9 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993;
 - b) si rivaluta il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i compensi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione; l'indicizzazione si applica integralmente per la fascia di compenso annuo compresa entro € 38.734,27 mentre per la parte eccedente l'importo di € 38.734,27 si applica nella misura del 75%;
 - c) si sommano i compensi annui come sopra rivalutati e si dividono per il numero di anni, - e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni - di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
5. Per la determinazione della percentuale da applicare alla retribuzione media annua base di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta, ove non coincidente attribuendo:
 - a) per i periodi di contribuzione effettiva, ricongiunta o riscattata precedenti al 1 aprile 1988, l'1,225% per ciascun anno ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno;
 - b) per i periodi di contribuzione effettiva o riscattata a partire dal 1 aprile 1988:
 - l'1,225% per ogni anno - ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai

sensi del precedente quarto comma in base all'aliquota contributiva del 12% o inferiore e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca anteriore alla data di approvazione del presente Regolamento o, comunque, in epoca in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 12%;

- il 2,25% per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma, in base all'aliquota contributiva del 22% e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca, successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 22%;

c) per i periodi di contribuzione ricongiunta, non coincidenti con periodi di attività effettiva, a partire dal 1° aprile 1988:

- l'1,225% per ogni anno - ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a prestazione», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 e successive modificazioni;
- il 2,25% per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione ricongiunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a visita», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e successive modificazioni.

6. Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore a 65 anni, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla tabella "B/1" allegata al Regolamento del Fondo. Ove l'iscritto maturi detti requisiti ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di cui al precedente comma 5, relative agli anni di contribuzione successivi al 65° anno di età e corrispondenti ad attività effettuata dopo il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.

7. Per gli iscritti che, alla data del 1° agosto 2006, abbiano superato il 65° anno di età, la somma delle aliquote maturate al 31 luglio 2006 viene maggiorata in base al coefficiente di cui alla tabella "B/1", con riferimento all'età anagrafica raggiunta alla suddetta data.

Art. 8

1. In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta all'iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. All'iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all'atto del compimento del 65° anno di età, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.
3. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65° anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, all'iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al precedente articolo 7.
4. In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del 65° anno di età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero ancora prima del riconoscimento dell'invalidità, e che possa contare su almeno cinque anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell'iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l'iscritto ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. Per l'iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora l'attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l'iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell'iscritto,

ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità di cui al precedente comma.

6. Non si dà luogo alla erogazione dell'indennità di cui al precedente comma 1, qualora il suo importo sia inferiore a € 25,82=; non si dà luogo alla erogazione della pensione di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo, qualora il suo importo base sia inferiore a € 0,52= mensili.

Art. 9

1. L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8.
2. Per il calcolo di tale indennità si determina l'importo della pensione ordinaria con i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l'indennità medesima per il coefficiente indicato nella tabella "C/1" allegata al presente Regolamento e relativo all'età raggiunta dall'iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.
3. La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
4. La quota di pensione non convertibile in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all'iscritto da altri Fondi Speciali gestiti dall'ENPAM.
5. La disposizione di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano per l'iscritto che dimostri di possedere redditi da pensioni a carico di altri Enti, superiori due volte l'ammontare del trattamento minimo.
6. Le domande tendenti ad ottenere la conversione di parte della pensione in una indennità in capitale non sono valide se presentate o spedite all'Ente in data successiva al decesso dell'iscritto.

Art. 10

1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell'art. 7, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione dell'attività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, di cui alla lettera b), comma 5, del citato art. 7, viene maggiorato di tanti anni quanti anni ne mancano al compimento del 65° anno, con un massimo di dieci.
3. L'Ente può effettuare periodicamente controlli per accertare la permanenza dello stato di invalidità con le medesime procedure fissate dal Regolamento del Fondo di Previdenza Generale; nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale o risulti che lo stesso abbia ripreso tale esercizio, la pensione viene revocata.
4. In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.
5. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 1998 ad € 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
6. Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell'ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo di cui al comma 5, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.
7. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell'ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diverse dai Fondi dell'ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell'Ente cui egli è iscritto.
8. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 11

1. Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli 12 e 13.

2. Sono considerati superstiti:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità.

3. In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:
 - a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso;
 - b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle nubili dell'iscritto sempreché, al momento del decesso di questi, risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.

4. Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, e gli altri soggetti, come individuati al comma 2, lettera b) del presente articolo, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, o con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.

5. L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.

Art. 12

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 10 - che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l'iscritto aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 7 - che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.

2. L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%.

3. L'aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:
 - al 20% in caso di un figlio solo;
 - al 40% in caso di due o più figli.
4. L'aliquota, ove il diritto alla pensione non compete anche al coniuge superstite, è pari:
 - al 80% in caso di un figlio solo;
 - al 90% in caso di due figli;
 - al 100% in caso di tre o più figli.
5. In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera a) e b) del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 11 o, in caso di mancanza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo, per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:
 - per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto: 60% della pensione
 - per un solo collaterale avente diritto: 40% della pensione
 - per due collaterali aventi diritto: 50% della pensione
 - per tre o più collaterali aventi diritto: 60% della pensione.
6. In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.
7. Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nell'indennità di cui al precedente articolo 9.

Art. 13

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione di cui agli art. 7, 8 - secondo comma - e 10 del presente Regolamento, spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.
2. Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.

Art. 14

1. All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda l'attività stessa, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.

2. La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal Comitato Direttivo dell'ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.
3. L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.
4. Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all'ottavo e nono comma del precedente art. 7.

Art. 15

1. Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di cui al presente Regolamento, formato da 21 componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Comitato Direttivo dell'Ente, dagli iscritti ed i pensionati del Fondo - e scelti fra gli aventi diritto a voto - di cui:
 - un rappresentante per ciascuna regione ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
 - un rappresentante per ciascuna delle provincie a statuto speciale di Trento e Bolzano.
2. I componenti del Comitato Consultivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perda la qualifica di iscritto al Fondo o di pensionato del Fondo stesso viene immediatamente sostituito.
3. Il Comitato Consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario del Comitato Consultivo, ed il vice segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.
4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al presidente del Comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.
5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione - che può essere stabilita ad un ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa - se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

6. Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.
7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo.

Art. 16

1. Spetta al Comitato Consultivo:
 - a) di designare iscritti al Fondo per la nomina a far parte del Comitato Direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello Statuto dell'Ente;
 - b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo e di trasmettere tempestivamente eventuali osservazioni in merito al Presidente dell'Ente;
 - c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente Regolamento;
 - d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;
 - e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.
2. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.

Art. 17

1. Per l'ammissione ai riscatti di cui al precedente art. 3 e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all'E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
2. I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8, comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l'attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive.

Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1.
4. I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso dell'iscritto, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall'iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5.
5. Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei mensili anticipati; in caso di decesso del pensionato, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.
6. Contro i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.

Art. 18

1. I contributi volontari versati a mente del Regolamento approvato con D.M. 24 giugno 1968 e non utilizzati per il pagamento dei contributi di riscatto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, vengono liquidati con le modalità previste per i trattamenti ordinari, di invalidità ed a superstiti; a tal fine si ricostruisce il compenso virtuale -dividendo il contributo versato in ciascun anno per l'aliquota contributiva in vigore all'epoca del versamento- e lo si computa ai fini del calcolo della retribuzione base media annua di cui all'art. 7, comma quattro, dopo averlo rivalutato a mente della lettera b) dello stesso art. 7, comma quattro.

Art. 19

1. In caso di cessazione dell'attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o dell'inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.

2. L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell'E.N.P.A.M. in vigore dal 1° gennaio 1998, in quanto applicabili.

Art. 20

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto di approvazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n° 84/C del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n° 69/C del 19 giugno 1998 e 101/C del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.
-

INDICE

Art. 1	pag. 1
Art. 2	pag. 2
Art. 3	pag. 2
Art. 4	pag. 4
Art. 5	pag. 4
Art. 6	pag. 5
Art. 7	pag. 5
Art. 8	pag. 7
Art. 9	pag. 9
Art. 10	pag. 9
Art. 11	pag. 10
Art. 12	pag. 11
Art. 13	pag. 12
Art. 14	pag. 12
Art. 15	pag. 13
Art. 16	pag. 14
Art. 17	pag. 14
Art. 18	pag. 15
Art. 19	pag. 15
Art. 20	pag. 16

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI

TABELLA A

TABELLA DEI VALORI CONVENZIONALI DELLE ALIQUOTE IN RELAZIONE ALL'EPOCA CUI SI RIFERISCONO I CONTRATTI

PER I MEDICI DELLE BRANCHE A VISITA IL CUI RAPPORTO E' REGOLAMENTATO DALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE APPROVATO CON D.P.R. 23 MARZO 1998 N° 119	PER MEDICI DELLE BRANCHE A PRESTAZIONE IL CUI RAPPORTO E' REGOLAMENTATO DALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE APPROVATO CON D.P.R. 23 MARZO 1998 N° 120										
<table><tr><td>Dall'1.1.1965 al 31.12.1972</td><td>6%</td></tr><tr><td>Dall'1.1.1973 al 31.3.1988</td><td>12%</td></tr><tr><td>Dall'1.4.1988</td><td>22%</td></tr></table>	Dall'1.1.1965 al 31.12.1972	6%	Dall'1.1.1973 al 31.3.1988	12%	Dall'1.4.1988	22%	<table><tr><td>Dall'1.1.1965 al 31.12.1972</td><td>6%</td></tr><tr><td>Dall'1.1.1973</td><td>12%</td></tr></table>	Dall'1.1.1965 al 31.12.1972	6%	Dall'1.1.1973	12%
Dall'1.1.1965 al 31.12.1972	6%										
Dall'1.1.1973 al 31.3.1988	12%										
Dall'1.4.1988	22%										
Dall'1.1.1965 al 31.12.1972	6%										
Dall'1.1.1973	12%										

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE QUOTA "A"

TAV. 4 – In vigore dal 1.1.1998 - Per iscritti (maschi e femmine) che acquisiscano una pensione diretta immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	Vecchiaia o anzianità		Invalidità	
	M	F	M	F
20			21,1605	21,7263
21			21,8736	22,1967
22			22,5372	22,6232
23			23,1355	23,0012
24			23,6714	23,3278
25			24,1323	23,6039
26			24,5146	23,8321
27			24,8183	24,0132
28			25,0492	24,1511
29			25,2121	24,2525
30			25,3157	24,3255
31			25,3737	24,3781
32			25,3950	24,4145
33			25,3865	24,4340
34			25,3548	24,4379
35			25,3062	24,4289
36			25,2451	24,4076
37			25,1743	24,3760
38			25,0962	24,3361
39			25,0098	24,2869
40	26,9698	25,8027	24,9193	24,2306
41	26,6890	25,4921	24,6898	23,9958
42	26,4010	25,1738	24,4579	23,7537
43	26,1056	24,8476	24,2186	23,5017
44	25,8027	24,5138	23,9750	23,2424
45	25,4921	24,1720	23,7230	22,9723
46	25,1738	23,8222	23,4636	22,6911
47	24,8476	23,4643	23,1968	22,3986
48	24,5138	23,0985	22,9199	22,0939
49	24,1720	22,7245	22,6402	21,7767
50	23,8222	22,3421	22,3536	21,4479
51	23,4643	21,9511	22,0585	21,1058
52	23,0985	21,5518	21,7595	20,7573
53	22,7245	21,1442	21,4543	20,4003
54	22,3421	20,7287	21,1428	20,0358
55	21,9511	20,3052	20,8257	19,6634
56	21,5518	19,8736	20,5007	19,2825
57	21,1442	19,4342	20,1676	18,8923
58	20,7287	18,9875	19,8281	18,4940
59	20,3052	18,5336	19,4802	18,0858
60	19,8736	18,0726	19,1248	17,6679
61	19,4342	17,6045	18,7610	17,2392
62	18,9875	17,1297	18,3877	16,7999

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE QUOTA "A"

TAV. 4 – In vigore dal 1.1.1998 - Per iscritti (maschi e femmine) che acquisiscano una pensione diretta immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	Vecchiaia o anzianità		Invalidità	
	M	F	M	F
63	18,5336	16,6491	18,0074	16,3520
64	18,0726	16,1633	17,6174	15,8978
65	17,6045	15,6734	17,2197	15,4376
66	17,1297	15,1805	16,8128	14,9740
67	16,6491	15,0915	16,3919	14,9077
68	16,1633	14,5890	15,9534	14,4286
69	15,6734	14,0831	15,5004	13,9417
70	15,1805	13,5742	15,0348	13,4473
71	15,0915	13,0639	14,9632	12,9492
72	14,5890	12,5521	14,4806	12,4493
73	14,0831	12,0398	13,9917	11,9484
74	13,5742	11,5267	13,4959	62,8514
75	13,0639	11,0157	12,9936	10,9405
76	12,5521	10,5088	12,4858	10,4402
77	12,0398	10,0083	11,9739	9,9432
78	11,5267	9,5170	11,4614	9,4538
79	11,0157	9,0351	10,9514	8,9720
80	10,5088	8,5647	10,4462	8,5009
81	10,0083	8,1074	9,9478	8,0431
82	9,5170	7,6668	9,4574	7,6048
83	9,0351	7,2432	8,9767	7,1834
84	8,5647	6,8370	8,5078	6,7796
85	8,1074	6,4469	8,0519	6,3923
86	7,6668	6,0739	7,6130	6,0219
87	7,2432	5,7177	7,1910	5,6685
88	6,8370	5,3755	6,7865	5,3295
89	6,4469	5,0452	6,3982	5,0021
90	6,0739	4,7235	6,0276	4,6836
91	5,7177	4,4117	5,6734	4,3752
92	5,3755	4,1064	5,3341	4,0733
93	5,0452	3,8034	5,0071	3,7741
94	4,7235	3,4957	4,6891	3,4702
95	4,4117	3,1779	4,3808	3,1566
96	4,1064	2,8534	4,0788	2,8367
97	3,8034	2,7667	3,7833	2,7541
98	3,4957	2,4618	3,4859	2,4547
99	3,1779	2,0314	3,1779	2,0314

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE QUOTA "A"

TAV. 5 – In vigore dal 1.1.1998 - Per coniuge (vedovo o vedova) di iscritto solo o con orfani che acquisisca una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età (a)	Vedovi/e soli		Vedovi/e con orfani	
	M (a)	F (a)	M (a)	F (a)
20	15,8903	22,3756	24,0765	26,4181
21	15,2213	22,1931	23,4836	25,9410
22	14,5335	22,0801	22,7489	25,3223
23	13,8211	21,7355	21,8317	24,4929
24	13,0607	21,0489	20,8526	23,4415
25	12,2028	19,8849	19,1113	21,7199
26	11,6161	18,8000	17,7421	20,2624
27	12,0932	19,1429	17,9649	20,4676
28	12,5638	19,4742	18,0230	20,5788
29	13,0275	19,7958	18,2612	20,7894
30	13,4789	20,1024	18,1496	20,8159
31	13,9179	20,3957	18,0317	20,8349
32	14,3423	20,6749	18,2780	21,0395
33	14,7494	20,9380	18,5186	21,2368
34	14,5568	20,3720	17,6850	20,4195
35	13,1746	20,4053	17,3877	20,2149
36	15,8509	21,6265	18,2872	21,2949
37	16,1737	21,8203	18,1173	21,2420
38	16,4724	21,9961	18,3227	21,3921
39	16,7428	22,1488	18,1202	21,3000
40	16,9889	22,2834	18,0876	21,2882
41	17,2081	22,3981	18,0325	21,2535
42	17,3995	22,4913	17,9889	21,2382
43	17,5630	22,5635	17,7046	21,0520
44	17,6988	22,6141	17,8122	21,2881
45	17,8072	22,6440	17,9003	21,1464
46	17,8875	22,6517	17,9687	21,1682
47	17,9419	22,6398	18,0192	21,1749
48	17,9679	22,6041	18,0496	21,1632
49	17,9691	22,5489	17,8322	20,9713
50	17,9438	22,4718	17,6344	20,8046
51	17,8927	22,3725	17,6080	20,7402
52	17,8176	22,2522	17,5646	20,6595
53	17,7181	22,1099	17,5041	20,5612
54	17,5968	21,9474	16,9831	20,1327
55	17,4506	21,7602	16,8838	19,9952
56	17,2872	21,5564	16,7730	19,8452
57	17,0992	21,3270	16,4393	19,5327
58	16,8928	21,0771	16,2941	19,3437
59	16,6675	20,8054	16,1357	19,1377
60	16,4243	20,5121	15,7550	18,7637
61	16,1640	20,1968	15,5683	18,5212
62	15,8891	19,8613	15,0882	18,0504

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE QUOTA "A"

TAV. 5 – In vigore dal 1.1.1998 - Per coniuge (vedovo o vedova) di iscritto solo o con orfani che acquisisca una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età (a)	Vedovi/e soli		Vedovi/e con orfani	
	M (a)	F (a)	M (a)	F (a)
63	15,5968	19,5011	14,8736	17,7691
64	15,2916	19,1204	14,6504	17,4719
65	14,9724	18,7162	14,4176	17,1563
66	14,6417	18,2901	14,6417	18,2901
67	14,2991	17,8409	14,2991	17,8409
68	13,9469	17,3689	13,9469	17,3689
69	13,5839	16,8719	13,5839	16,8719
70	13,2114	16,3491	13,2114	16,3491
71	12,8319	15,8050	12,8319	15,8050
72	12,4450	15,2528	12,4450	15,2528
73	12,0505	14,6955	12,0505	14,6955
74	11,6487	14,1351	11,6487	14,1351
75	11,3348	13,6911	11,3348	13,6911
76	10,8463	13,0860	10,8463	13,0860
77	10,3403	12,4620	10,3403	12,4620
78	9,8506	11,8541	9,8506	11,8541
79	9,3786	11,2663	9,3786	11,2663
80	8,9199	10,6936	8,9199	10,6936
81	8,4731	10,1325	8,4731	10,1325
82	8,0374	9,5791	8,0374	9,5791
83	7,6125	9,0379	7,6127	9,0379
84	7,2037	8,5142	7,2037	8,5142
85	6,8088	8,0073	6,8088	8,0073
86	6,4269	7,5162	6,4269	7,5162
87	6,0627	7,0460	6,0627	7,0460
88	5,7104	6,5923	5,7104	6,5923
89	5,3742	6,1532	5,3742	6,1532
90	5,0520	5,7364	5,0520	5,7364
91	4,7432	5,3370	4,7432	5,3370
92	4,4475	4,9549	4,4475	4,9549
93	4,1633	4,5882	4,1633	4,5882
94	3,8865	4,2327	3,8865	4,2327
95	3,6133	3,8837	3,6133	3,8837
96	3,3295	3,5268	3,3295	3,5268
97	3,0026	3,1295	3,0026	3,1295
98	2,5271	2,5859	2,5271	2,5859
99	1,2593	1,2593	1,2593	1,2593

(a) Riferito al vedovo/a

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE QUOTA "A"

TAV. 6 – In vigore dal 1.1.1998 - Per orfani minorenni che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età (a)	Orfani soli		Due o più orfani	
	M (a)	F (a)	M (a)	F (a)
1	15,5875	15,6042	16,2056	16,1807
2	15,0002	15,0165	15,4018	15,4084
3	14,3928	14,4090	14,7598	14,7671
4	13,7666	13,7822	14,1010	14,1086
5	13,1221	13,1370	13,4249	13,4325
6	12,4595	12,4737	12,7309	12,7385
7	11,7782	11,7917	12,0181	12,0248
8	11,0779	11,0910	11,2853	11,2917
9	10,3581	10,3706	10,5323	10,5381
10	9,6181	9,6299	9,7581	9,7635
11	8,8575	8,8688	8,9623	8,9677
12	8,0757	8,0687	8,1442	7,0990
13	7,2725	7,2829	7,3036	7,3093
14	6,4476	6,4571	6,4402	6,4455
15	5,6003	5,6086	5,5533	5,5581
16	4,7301	4,7366	4,6419	4,6455
17	3,8361	3,8404	3,7053	3,7078
18	2,9172	2,9194	2,7426	2,7441
19	1,9721	1,9729	1,9721	1,9729
20	0,9974	0,9974	0,9974	0,9974

(a) Riferito all'orfano minore

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE QUOTA "A"

TAV. 7 – In vigore dal 1.1.1998 - Per superstiti inabili che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	M	F	Età	M	F
20	18,8156	20,2608	60	15,4514	16,9510
21	19,2392	20,5481	61	15,1197	16,5411
22	19,6205	20,8777	62	14,7776	16,1207
23	19,9562	21,1458	63	14,4265	15,6905
24	20,2558	21,3906	64	14,0645	15,2539
25	20,5172	21,6148	65	13,6943	14,8119
26	20,7352	21,8168	66	13,3166	14,3667
27	20,9104	21,9933	67	12,9247	14,3029
28	21,0438	22,1425	68	12,5198	13,8444
29	21,1328	22,2664	69	12,1057	13,3796
30	21,1775	22,3703	70	11,6856	12,9091
31	21,1813	22,4598	71	11,5759	12,4367
32	21,1527	22,5384	72	11,1545	11,9648
33	21,1007	22,6040	73	10,7374	11,4935
34	21,0301	22,6569	74	10,3241	11,0297
35	20,9460	22,6977	75	9,9145	10,5502
36	20,8539	22,7255	76	9,5099	10,0840
37	20,7571	22,7420	77	9,1131	9,6209
38	20,6582	22,7502	78	8,7262	9,1662
39	20,5615	22,7512	79	8,3538	8,7194
40	20,4678	22,7442	80	7,9973	8,2820
41	20,2680	22,5702	81	7,6543	7,8566
42	20,0704	22,3870	82	7,3238	7,4480
43	19,8713	22,1933	83	7,0085	7,0538
44	19,6671	21,9886	84	6,7034	6,6746
45	19,4573	21,7711	85	6,4128	6,3079
46	19,2406	21,5398	86	6,1435	5,9552
47	19,0163	21,2943	87	5,8852	5,6166
48	18,7840	21,0331	88	5,6481	5,2908
49	18,5436	20,7556	89	5,4174	4,9741
50	18,2939	20,4620	90	5,1868	4,6635
51	18,0331	20,1515	91	4,9852	4,3614
52	17,7728	19,8336	92	4,7708	4,0640
53	17,5090	19,5073	93	4,5633	3,7688
54	17,2403	19,1723	94	4,3761	3,4670
55	16,9646	18,8278	95	4,2118	3,1553
56	16,6806	18,4735	96	4,0788	2,8367
57	16,3874	18,1087	97	3,7833	2,7541
58	16,0846	17,7341	98	3,4844	2,4547
59	15,7724	17,3480	99	3,1779	2,0314

FONDI SPECIALI

TAV. 3M – Per iscritti attivi (maschi). Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	4.349321	4.488751	4.623342	4.759139	4.860979	4.969846										
21	4.332239	4.479011	4.619726	4.758116	4.874427	4.992225	5.098089									
22	4.314254	4.461511	4.614688	4.756610	4.885340	5.012053	5.127340	5.231527								
23	4.295226	4.453533	4.607372	4.753345	4.893086	5.028336	5.152555	5.266194	5.369334							
24	4.274946	4.438090	4.597654	4.749151	4.897475	5.040857	5.173618	5.296346	5.408895	5.511959						
25	4.253243	4.420612	4.585207	4.743688	4.898907	5.048924	5.189805	5.321336	5.442978	5.555176	5.656888					
26	4.233236	4.404178	4.573191	4.738985	4.899416	5.055468	5.203968	5.343793	5.474262	5.595363	5.706148	5.805519				
27	4.215685	4.389649	4.562532	4.732976	4.899599	5.061348	5.216869	5.364483	5.503344	5.633098	5.752757	5.861142	5.959151			
28	4.201198	4.377792	4.554010	4.728626	4.900251	5.067661	5.229553	5.384359	5.531023	5.669049	5.797300	5.914500	6.021318	6.117234		
29	4.190133	4.369083	4.548262	4.726533	4.902634	5.075153	5.242888	5.404302	5.558166	5.703884	5.840371	5.966078	6.081478	6.185778	6.276294	
30	4.182219	4.363914	4.545794	4.727362	4.907440	5.084733	5.257810	5.425351	5.585924	5.738778	5.882954	6.016742	6.140444	6.252916	6.351809	6.435072
31	4.176938	4.362067	4.547059	4.731676	4.915387	5.096971	5.275107	5.448353	5.615328	5.774903	5.926242	6.067738	6.199433	6.319869	6.426955	6.518899
32	4.173057	4.362670	4.551510	4.739625	4.926747	5.112307	5.290551	5.473637	5.646615	5.812682	5.970825	6.119703	6.258940	6.387118	6.502214	6.602699
33	4.169037	4.364572	4.558359	4.750744	4.941752	5.131085	5.318141	5.501637	5.680215	5.852430	6.017076	6.172957	6.319377	6.455047	6.577980	6.686824
34	4.162237	4.366118	4.566362	4.764169	4.959875	5.153485	5.344672	5.532806	5.716581	5.894634	6.065531	6.228104	6.381458	6.524332	6.654883	6.771879
35	4.151163	4.364565	4.573705	4.778600	4.980205	5.178936	5.374781	5.567390	5.756109	5.939619	6.116559	6.285621	6.445458	6.595234	6.733208	6.858147
36	4.131172	4.358392	4.577873	4.792312	5.001455	5.206553	5.407931	5.605562	5.799077	5.987809	6.170432	6.345601	6.511948	6.668371	6.813595	6.946276
37	4.095933	4.342803	4.577040	4.802470	5.021891	5.235058	5.443256	5.646810	5.845686	6.039505	6.227591	6.408628	6.581299	6.744286	6.896413	7.036419
38	4.311173	4.311173	4.566310	4.807446	5.038600	5.262680	5.479641	5.690265	5.895427	6.094914	6.288342	6.475042	6.653717	6.823093	6.981923	7.128931
39	4.538379	4.538379	4.538379	4.801707	5.049540	5.286104	5.514428	5.734319	5.947147	6.153262	6.352641	6.544908	6.729411	6.904887	7.070125	7.223958
40	4.777929	4.777929	4.777929	4.777929	5.049256	5.303464	5.545004	5.777039	5.999422	6.213577	6.419884	6.618338	6.808586	6.990002	7.161378	7.321579
41	5.029642	5.029642	5.029642	5.029642	5.029642	5.308662	5.568807	5.814776	6.049877	6.274027	6.488716	6.694364	6.890997	7.078298	7.255683	7.422017
42	5.293510	5.293510	5.293510	5.293510	5.293510	5.293510	5.579766	5.845267	6.094980	6.332372	6.557445	6.771764	6.975803	7.169637	7.352993	7.525351
43	5.569119	5.569119	5.569119	5.569119	5.569119	5.569119	5.569119	5.862014	6.132156	6.384802	6.623595	6.848641	7.061598	7.263005	7.452999	7.631372
44	5.856065	5.856065	5.856065	5.856065	5.856065	5.856065	5.856065	5.856065	6.154850	6.428778	6.683420	6.922610	7.146584	7.357103	7.554788	7.739854
45	6.152770	6.152770	6.152770	6.152770	6.152770	6.152770	6.152770	6.152770	6.152770	6.456617	6.733405	6.989044	7.227578	7.449398	7.656382	7.849252
46	6.459192	6.459192	6.459192	6.459192	6.459192	6.459192	6.459192	6.459192	6.459192	6.459192	6.767086	7.045641	7.301134	7.537837	7.756320	7.958594
47	6.775185	6.775185	6.775185	6.775185	6.775185	6.775185	6.775185	6.775185	6.775185	6.775185	6.775185	7.085905	7.364962	7.619021	7.852596	8.066467
48	7.100026	7.100026	7.100026	7.100026	7.100026	7.100026	7.100026	7.100026	7.100026	7.100026	7.100026	7.100026	7.412187	7.690347	7.941580	8.170657
49	7.433699	7.433699	7.433699	7.433699	7.433699	7.433699	7.433699	7.433699	7.433699	7.433699	7.433699	7.433699	7.433699	7.745621	8.021249	8.268078
50	7.775122	7.775122	7.775122	7.775122	7.775122	7.775122	7.775122	7.775122	7.775122	7.775122	7.775122	7.775122	7.775122	7.775122	8.085040	8.356449
51	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.122774	8.428811
52	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539	8.475539
53	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414	8.832414
54	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676	9.192676
55	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789	9.554789
56		9.916027	9.916027	9.916027	9.916027	9.916027	9.916027	9.916027	9.916027	9.916027	9.916027	9.916027	9.916027	9.916027	9.916027	9.916027
57			10.279320	10.279320	10.279320	10.279320	10.279320	10.279320	10.279320	10.279320	10.279320	10.279320	10.279320	10.279320	10.279320	10.279320
58				10.644770	10.644770	10.644770	10.644770	10.644770	10.644770	10.644770	10.644770	10.644770	10.644770	10.644770	10.644770	10.644770
59					11.012650	11.012650	11.012650	11.012650	11.012650	11.012650	11.012650	11.012650	11.012650	11.012650	11.012650	11.012650
60						11.382670	11.382670	11.382670	11.382670	11.382670	11.382670	11.382670	11.382670	11.382670	11.382670	11.382670
61							11.754970	11.754970	11.754970	11.754970	11.754970	11.754970	11.754970	11.754970	11.754970	11.754970
62								12.130250	12.130250	12.130250	12.130250	12.130250	12.130250	12.130250	12.130250	12.130250
63									12.510470	12.510470	12.510470	12.510470	12.510470	12.510470	12.510470	12.510470
64										12.896220	12.896220	12.896220	12.896220	12.896220	12.896220	12.896220
65											13.288660	13.288660	13.288660	13.288660	13.288660	13.288660
66												13.692540	13.692540	13.692540	13.692540	13.692540
67													14.154260	14.154260	14.154260	14.154260
68														14.688640	14.688640	14.688640
69															15.330620	15.330620

FONDI SPECIALI

TAV. 3F – Per iscritti attivi (femmine). Capitale corrispondente ad una pensione annua unitaria con anzianità contributiva pari ad anni:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	4.036143	4.220022	4.391924	4.560171	4.718969	4.866498										
21	3.960719	4.151563	4.332905	4.509315	4.677520	4.835109	4.983731									
22	3.885100	4.081587	4.270981	4.455713	4.632497	4.799622	4.958047	5.106758								
23	3.809256	4.010674	4.207282	4.399748	4.584659	4.761005	4.929009	5.087547	5.237509							
24	3.733137	3.938911	4.141651	4.341025	4.533595	4.718814	4.896120	5.064283	5.223804	5.372393						
25	3.656605	3.866201	4.074265	4.279571	4.479363	4.673009	4.859298	5.036822	5.205684	5.363335	5.509940					
26	3.580533	3.793496	4.006164	4.216795	4.423379	4.624848	4.819728	5.006324	5.184138	5.350738	5.506470	5.625841				
27	3.505366	3.721325	3.937880	4.153436	4.366144	4.574655	4.777445	4.972694	5.159151	5.334523	5.499387	5.626790	5.793096			
28	3.431791	3.650192	3.870287	4.090267	4.308478	4.523321	4.733195	4.936478	5.131327	5.315350	5.489395	5.627799	5.801307	5.937454		
29	3.360732	3.580780	3.803885	4.027975	4.251162	4.471738	4.688195	4.898610	5.101374	5.293919	5.476873	5.628928	5.806907	5.952273	6.079875	
30	3.292600	3.514021	3.739359	3.967059	4.194947	4.4231065	4.643654	4.860993	5.071440	5.272388	5.464134	5.630411	5.812243	5.966834	6.104241	6.226955
31	3.227629	3.450286	3.677603	3.908151	4.104271	4.371693	4.600391	4.824564	5.042492	5.251731	5.452080	5.632262	5.818242	5.982070	6.129314	6.261680
32	3.165853	3.389832	3.619012	3.852179	4.087789	4.324079	4.558688	4.789528	5.014770	5.232252	5.441023	5.634088	5.825210	5.998286	6.155371	6.297435
33	3.107345	3.332725	3.563885	3.799579	4.038475	4.278914	4.519033	4.756383	4.988830	5.214527	5.431656	5.636539	5.833785	6.016114	6.183031	6.334829
34	3.052105	3.278987	3.512236	3.750610	3.992732	4.237149	4.482087	4.725587	4.965128	5.198540	5.423974	5.639619	5.843938	6.035510	6.212232	6.373757
35	2.999351	3.228531	3.464016	3.705225	3.950774	4.199152	4.448783	4.697784	4.944107	5.185173	5.418793	5.643140	5.856474	6.057278	6.243723	6.414950
36	2.948613	3.180616	3.419202	3.663436	3.912613	4.165198	4.419546	4.673959	4.926453	5.174906	5.416696	5.649643	5.871960	6.081978	6.278027	6.458901
37	2.898626	3.134691	3.376972	3.625174	3.878218	4.135262	4.394623	4.654517	4.913136	5.168404	5.418143	5.659715	5.890970	6.110190	6.315741	6.506196
38	3.089399	3.089399	3.336725	3.589566	3.847502	4.109298	4.373976	4.639698	4.904554	5.166633	5.423787	5.673805	5.914061	6.142466	6.357402	6.557350
39	3.296919	3.296919	3.296919	3.555864	3.819440	4.087095	4.357434	4.629338	4.900825	5.169868	5.434470	5.692436	5.941550	6.179323	6.403491	6.612841
40	3.522170	3.522170	3.522170	3.522170	3.792979	4.067327	4.344523	4.623012	4.901540	5.177991	5.450238	5.716225	5.973741	6.220597	6.454301	6.672996
41	3.766003	3.766003	3.766003	3.766003	3.766003	4.048760	4.333729	4.620080	4.906103	5.190418	5.470796	5.745037	6.011059	6.266668	6.509747	6.737934
42	4.029254	4.029254	4.029254	4.029254	4.029254	4.029254	4.323838	4.619045	4.913915	5.206594	5.495600	5.778614	6.053401	6.317891	6.569953	6.807585
43	4.312396	4.312396	4.312396	4.312396	4.312396	4.312396	4.312396	4.618447	4.923256	5.225741	5.523931	5.816265	6.100378	6.374042	6.635243	6.881965
44	4.615418	4.615418	4.615418	4.615418	4.615418	4.615418	4.615418	4.615418	4.932317	5.245813	5.554730	5.857011	6.151057	6.434503	6.705178	6.961180
45	4.937996	4.937996	4.937996	4.937996	4.937996	4.937996	4.937996	4.937996	4.937996	5.264822	5.585787	5.899655	6.204331	6.498224	6.779025	7.044680
46	5.278726	5.278726	5.278726	5.278726	5.278726	5.278726	5.278726	5.278726	5.278726	5.278726	5.614251	5.941169	6.258232	6.563362	6.855035	7.131065
47	5.636051	5.636051	5.636051	5.636051	5.636051	5.636051	5.636051	5.636051	5.636051	5.636051	5.636051	5.978701	6.309736	6.627958	6.931371	7.218587
48	6.008727	6.008727	6.008727	6.008727	6.008727	6.008727	6.008727	6.008727	6.008727	6.008727	6.008727	6.008727	6.356556	6.689543	7.006610	7.305927
49	6.395319	6.395319	6.395319	6.395319	6.395319	6.395319	6.395319	6.395319	6.395319	6.395319	6.395319	6.395319	6.395319	6.746047	7.078542	7.391928
50	6.794425	6.794425	6.794425	6.794425	6.794425	6.794425	6.794425	6.794425	6.794425	6.794425	6.794425	6.794425	6.794425	6.794425	7.145435	7.474733
51	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.204408	7.552813
52	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354	7.623354
53	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431	8.049431
54	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119	8.480119
55	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965	8.912965
56		9.345850	9.345850	9.345850	9.345850	9.345850	9.345850	9.345850	9.345850	9.345850	9.345850	9.345850	9.345850	9.345850	9.345850	9.345850
57			9.776173	9.776173	9.776173	9.776173	9.776173	9.776173	9.776173	9.776173	9.776173	9.776173	9.776173	9.776173	9.776173	9.776173
58				10.200500	10.200500	10.200500	10.200500	10.200500	10.200500	10.200500	10.200500	10.200500	10.200500	10.200500	10.200500	10.200500
59					10.617280	10.617280	10.617280	10.617280	10.617280	10.617280	10.617280	10.617280	10.617280	10.617280	10.617280	10.617280
60						11.025270	11.025270	11.025270	11.025270	11.025270	11.025270	11.025270	11.025270	11.025270	11.025270	11.025270
61							11.422470	11.422470	11.422470	11.422470	11.422470	11.422470	11.422470	11.422470	11.422470	11.422470
62								11.807080	11.807080	11.807080	11.807080	11.807080	11.807080	11.807080	11.807080	11.807080
63									12.178360	12.178360	12.178360	12.178360	12.178360	12.178360	12.178360	12.178360
64										12.537540	12.537540	12.537540	12.537540	12.537540	12.537540	12.537540
65											12.890390	12.890390	12.890390	12.890390	12.890390	12.890390
66												13.248700	13.248700	13.248700	13.248700	13.248700
67													13.652230	13.652230	13.652230	13.652230
68														14.111650	14.111650	14.111650
69															14.647670	14.647670

FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

TAV. 8 – Per iscritti (maschi e femmine) che acquisiscano una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	di vecchiaia o anz.tà		di invalidità	
	M	F	M	F
20			18,5486	19,8660
21			19,2034	20,2904
22			19,7999	20,6653
23			20,3248	20,9882
24			20,7812	21,2572
25			21,1588	21,4740
26			21,4560	21,6413
27			21,6737	21,7603
28			21,8184	21,8336
29			21,8961	21,8680
30			21,9154	21,8711
31			21,8892	21,8506
32			21,8271	21,8109
33			21,7355	21,7513
34			21,6210	21,6732
35			21,4899	21,5794
36			21,3460	21,4708
37			21,1919	21,3492
38			21,0298	21,2169
39			20,8592	21,0730
40	22,9250	22,8165	20,6837	20,9196
41	22,6615	22,5482	20,5009	20,7550
42	22,3903	22,2716	20,3136	20,5809
43	22,1108	21,9863	20,1176	20,3948
44	21,8229	21,6921	19,9128	20,1981
45	21,5263	21,3889	19,6961	19,9883
46	21,2216	21,0769	19,4721	19,7653
47	20,9083	20,7558	19,2389	19,5286
48	20,5865	20,4258	18,9968	19,2777
49	20,2559	20,0866	18,7415	19,0124
50	19,9175	19,7385	18,4824	18,7336
51	19,5707	19,3812	18,2133	18,4403
52	19,2157	19,0144	17,9377	18,1347
53	18,8526	18,6381	17,6545	17,8243
54	18,4810	18,2521	17,3629	17,5005
55	18,1014	17,8565	17,0637	17,1660
56	17,7133	17,4517	16,7549	16,8207
57	17,3168	17,0379	16,4363	16,4638
58	16,9119	16,6148	16,1089	16,0958
59	16,4986	16,1837	15,7711	15,7160

FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

TAV. 8 – Per iscritti (maschi e femmine) che acquisiscano una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	di vecchiaia o anz.tà		di invalidità	
	M	F	M	F
60	16,0756	15,7441	15,4227	15,3243
61	15,6441	15,2965	15,0633	14,9200
62	15,2050	14,8429	14,6933	14,5056
63	14,7575	14,3816	14,3133	14,0800
64	14,3028	13,9122	13,9223	13,6445
65	13,8402	13,4364	13,5212	13,2002
66	13,3719	12,9535	13,1107	12,7477
67	12,9025	12,4659	12,6914	12,2882
68	12,4346	11,9766	12,2628	11,8224
69	11,9678	11,4870	11,8268	11,3517
70	11,5033	10,9987	11,3849	10,8780
71	11,0394	10,5112	10,9384	10,4031
72	10,5730	10,0250	10,4880	9,9287
73	10,1064	9,5423	10,0348	9,4571
74	9,6418	9,0651	9,5804	8,9897
75	9,1815	8,5980	9,1266	8,5287
76	8,7249	8,1388	8,6737	8,0760
77	8,2744	7,6922	8,2244	7,6331
78	7,8321	7,2614	7,7833	7,2048
79	7,3952	6,8472	7,3480	6,7918
80	6,9632	6,4488	6,9181	6,3936
81	6,5396	6,0637	6,4966	6,0091
82	6,1272	5,6888	6,0858	5,6369
83	5,7248	5,3293	5,6849	5,2801
84	5,3383	4,9852	5,3002	4,9387
85	4,9650	4,6573	4,9287	4,6136
86	4,6019	4,3451	4,5674	4,3043
87	4,2577	4,0481	4,2250	4,0102
88	3,9329	3,7651	3,8930	3,7300
89	3,6109	3,4964	3,5820	3,4641
90	3,3217	3,2410	3,2950	3,2116
91	3,0355	2,9968	3,0109	2,9703
92	2,7762	2,7625	2,7539	2,7389
93	2,5262	2,5340	2,5064	2,5134
94	2,2720	2,3078	2,2548	2,2903
95	2,0076	2,0749	1,9930	2,0605
96	1,7182	1,8215	1,7063	1,8106
97	1,4607	1,5228	1,4528	1,5156
98	1,1028	1,1285	1,0992	1,1252
99	0,5385	0,5385	0,5385	0,5385

FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

TAV. 9 – Per coniuge (vedova o vedovo) di iscritto solo o con orfani che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età (a)	vedovi/e soli		vedovi/e con orfani	
	M (a)	F (a)	M (a)	F (a)
20	11,1243	18,9227	16,9204	20,9852
21	10,8498	19,1038	16,7096	20,9474
22	10,6330	19,4708	16,5035	20,9517
23	10,4907	19,8127	16,3168	20,9644
24	10,4462	20,1121	16,3568	21,0641
25	10,5321	20,3702	16,0055	20,9278
26	10,7951	20,5890	15,9061	20,8960
27	11,2138	20,7702	16,0470	20,9424
28	11,6096	20,9153	15,9767	20,8589
29	11,9806	21,0263	16,1011	20,8679
30	12,3248	21,1049	15,8322	20,6671
31	12,6412	21,1528	15,5646	20,4543
32	12,9287	21,1718	15,6674	20,4178
33	13,1868	21,1635	15,7546	20,3645
34	13,4149	21,1294	15,4734	20,1134
35	13,6128	21,0712	15,1898	19,8503
36	13,7807	20,9901	15,0833	19,6799
37	13,9189	20,8875	14,7913	19,3930
38	14,0280	20,7647	14,8201	19,2744
39	14,1083	20,6228	14,5127	18,9638
40	14,1610	20,4628	14,3424	18,7155
41	14,1869	20,2859	14,1596	18,4545
42	14,1868	20,0927	13,9207	18,2152
43	14,1618	19,8845	13,6520	17,8578
44	14,1132	19,6615	13,5936	17,6709
45	14,0420	19,4250	13,5195	17,4739
46	13,9494	19,1755	13,4306	17,2674
47	13,8366	18,9137	13,3279	17,0517
48	13,7049	18,6399	13,2124	16,8272
49	13,5552	18,3548	12,9282	16,4844
50	13,3889	18,0592	12,6666	16,1687
51	13,2072	17,7534	12,5171	15,9196
52	13,0110	17,4377	12,3580	15,6632
53	12,8016	17,1125	12,1901	15,3999
54	12,5801	16,7783	11,7363	14,9381
55	12,3474	16,4353	11,5507	14,6599
56	12,1047	16,0840	11,3586	14,3756
57	11,8526	15,7247	11,0426	14,0065
58	11,5923	15,3576	10,8377	13,7095
59	11,3248	14,9830	10,6283	13,4071

FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

TAV. 9 – Per coniuge (vedova o vedovo) di iscritto solo o con orfani che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età (a)	vedovi/e soli		vedovi/e con orfani	
	M (a)	F (a)	M (a)	F (a)
60	11,0507	14,6012	10,3003	13,0191
61	10,7710	14,2123	10,0820	12,7051
62	10,4865	13,8166	9,6909	12,2606
63	10,1977	13,4141	9,4647	11,9350
64	9,9054	13,0052	9,2369	11,6047
65	9,6103	12,5987	9,0081	11,2696
66	9,3129	12,1678	9,3129	12,1678
67	9,0138	11,7395	9,0138	11,7395
68	8,7133	11,3046	8,7133	11,3046
69	8,4119	10,8631	8,4119	10,8631
70	8,1099	10,4146	8,1099	10,4146
71	7,8076	9,9609	7,8076	9,9609
72	7,5052	9,5109	7,5052	9,5109
73	7,2025	9,0664	7,2025	9,0664
74	6,8997	8,6284	6,8997	8,6284
75	6,5964	8,1993	6,5964	8,1993
76	6,2726	7,7769	6,2726	7,7769
77	5,9560	7,3662	5,9560	7,3662
78	5,6515	6,9694	5,6515	6,9694
79	5,3585	6,5873	5,3585	6,5873
80	5,0760	6,2184	5,0760	6,2184
81	4,8032	5,8614	4,8032	5,8614
82	4,5404	5,5142	4,5404	5,5142
83	4,2877	5,1800	4,2877	5,1800
84	4,0452	4,8588	4,0452	4,8588
85	3,8129	4,5507	3,8129	4,5507
86	3,5904	4,2556	3,5904	4,2556
87	3,3778	3,9734	3,3778	3,9734
88	3,1741	3,7040	3,1741	3,7040
89	2,9793	3,4438	2,9793	3,4438
90	2,7925	3,1971	2,7925	3,1971
91	2,6126	2,9605	2,6126	2,9605
92	2,4382	2,7324	2,4382	2,7324
93	2,2665	2,5097	2,2665	2,5097
94	2,0933	2,2880	2,0933	2,2880
95	1,9111	2,0596	1,9111	2,0596
96	1,7063	1,8106	1,7063	1,8106
97	1,4528	1,5156	1,4528	1,5156
98	1,0992	1,1252	1,0992	1,1252
99	0,5385	0,5385	0,5385	0,5385

(a) Riferito al vedovo/a

FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

TAV. 10 – Per orfani minorenni che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età (a)	orfani soli		due o più orfani	
	M	F	M (a)	F (a)
1	14,5628	14,6064	14,8664	14,8704
2	14,2093	14,2225	14,3259	14,3285
3	13,6639	13,6762	13,7591	13,7616
4	13,0977	13,1092	13,1737	13,1763
5	12,5110	12,5218	12,5691	12,5717
6	11,9040	11,9141	11,9449	11,9475
7	11,2764	11,2865	11,3003	11,3030
8	10,6282	10,6381	10,6348	10,6376
9	9,9586	9,9684	9,9477	9,9505
10	9,2672	9,2767	9,2382	9,2410
11	8,5532	8,5620	8,5057	8,5085
12	7,8159	7,8239	7,7495	7,7522
13	7,0545	7,0619	6,9686	6,9713
14	6,2683	6,2751	6,1624	6,1651
15	5,4565	5,4627	5,3301	5,3327
16	4,6186	4,6239	4,4708	4,4733
17	3,7538	3,7577	3,5838	3,5860
18	2,8608	2,8632	2,6683	2,6698
19	1,9385	1,9395	1,9385	1,9395
20	0,9855	0,9855	0,9855	0,9855

(a) Riferito all'orfano minore

FONDO GENERALE - PENSIONE PROPORZIONALE E FONDI SPECIALI

TAV. 11 – Per superstiti inabili che acquisiscano una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione in atto.

Età	M	F	Età	M	F
20	14,9691	18,0122	60	11,5698	14,5779
21	15,3116	18,3138	61	11,2834	14,1988
22	15,6130	18,5822	62	10,9869	13,8095
23	15,8714	18,8212	63	10,6802	13,4080
24	16,0943	19,0325	64	10,3630	12,9968
25	16,2803	19,2191	65	10,0370	12,5771
26	16,4257	19,7388	66	9,7039	12,1497
27	16,5312	19,5093	67	9,3625	11,7157
28	16,5980	19,6092	68	9,0152	11,2764
29	16,6249	19,6808	69	8,6643	10,8333
30	16,6126	19,7289	70	8,3123	10,3882
31	16,5647	19,7590	71	7,9612	9,9430
32	16,4890	19,7740	72	7,6130	9,4995
33	16,3930	19,7727	73	7,2692	9,0595
34	16,2812	19,7553	74	6,9308	8,6246
35	16,1580	19,7225	75	6,5985	8,1964
36	16,0277	19,6740	76	6,2726	7,7764
37	15,8930	19,6113	77	5,9560	7,3656
38	15,7563	19,5373	78	6,6515	6,9688
39	15,6204	19,4529	79	5,3585	6,5866
40	15,4858	19,3578	80	5,0760	6,2177
41	15,3521	19,2519	81	4,8032	5,8606
42	15,2182	19,1348	82	4,5404	5,5134
43	15,0807	19,0051	83	4,2877	5,1790
44	14,9371	18,8621	84	4,0452	4,8577
45	14,7864	18,7045	85	3,8129	4,5493
46	14,6280	18,5315	86	3,5904	4,2540
47	14,4614	18,3423	87	3,3778	3,9715
48	14,2860	18,1361	88	3,1741	3,7015
49	14,1017	17,9126	89	2,9793	3,4438
50	13,9082	17,6720	90	2,7925	3,1971
51	13,7038	17,4138	91	2,6126	2,9605
52	13,4972	17,1459	92	2,4382	2,7324
53	13,2859	16,8673	93	2,2665	2,5097
54	13,0680	16,5772	94	2,0933	2,2880
55	12,8462	16,2750	95	1,9111	2,0596
56	12,6081	15,9610	96	1,7063	1,8106
57	12,3637	15,6344	97	1,4528	1,5156
58	12,1093	15,2951	98	1,0992	1,1252
59	11,8447	14,9431	99	0,5385	0,5385